TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 7

Competenze delle regioni

Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attivita' formative e didattiche;

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

c) disciplinano con legge l'attivita' della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Versione in vigore dal 31 marzo 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
Estremi	Legge 7 marzo 2001, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-del-patrimonio-storico-della-prima-guerra-mondiale/art-7-competenze-delle-regioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it